

[Pagina Iniziale](#) > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Sottrazione di minore da parte di un genitore](#)

Sottrazione di minore da parte di un genitore

Siete una coppia internazionale con figli e vi state separando? Probabilmente desideri tornare nel tuo paese d'origine portando con te tuo figlio. Ma ciò potrebbe essere illegale senza il consenso dell'altro genitore o del giudice.

Scopri cosa dice la legge e cosa fare quando il minore viene sottratto dall'altro genitore.

Se un minore è stato allontanato o è trattenuto illecitamente, uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro in cui il minore era solitamente residente prima della sottrazione, si applica la [convenzione dell'Aia del 1980](#), integrata dai capi III e IV del [regolamento Bruxelles II ter](#).

Come le norme dell'UE aiutano a prevenire la sottrazione dei minori?

Il giudice del paese in cui il minore aveva residenza abituale prima della sottrazione resta responsabile per le questioni correlate alla responsabilità genitoriale, quali l'affidamento e il diritto di visita fino a risoluzione del caso di sottrazione, questo al fine di evitare che i genitori sottraggano il minore per ottenere una sentenza più favorevole nel proprio paese.

Come può un genitore recuperare il minore sottratto?

Le [autorità centrali](#) esistono in tutti i paesi dell'UE per assistere i genitori vittime di sottrazione transfrontaliera di minore. È possibile avviare un processo per ottenere il ritorno del minore. In tal caso il giudice deve pronunciarsi in merito entro sei mesi dall'avvio della causa. Egli dovrebbe fornire al minore che ne ha la capacità la possibilità di esprimersi durante le udienze.

Il giudice del paese in cui è stato sottratto il minore può opporsi al suo ritorno?

Il giudice del paese in cui è stato sottratto il minore può unicamente esprimere un'obiezione al suo ritorno:

- in assenza di trasferimento illecito o mancato rientro (articolo 3 della [convenzione dell'Aia del 1980](#));
- se il genitore cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento (articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della [convenzione dell'Aia del 1980](#));
- se sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della [convenzione dell'Aia del 1980](#)). Il ritorno non può essere ostacolato se sono state adottate misure atte a tutelare il minore. Un'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore è tenuta a contattare il giudice del paese dal quale è stato sottratto il minore (articolo 27, paragrafo 3, del [regolamento Bruxelles II ter](#)).
- se il minore si oppone al ritorno (articolo 13, paragrafo 2, della [convenzione dell'Aia del 1980](#));
- Il ritorno del minore può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 20 della [convenzione dell'Aia del 1980](#)).

Il giudice del paese dal quale è stato sottratto il minore deciderà quindi in merito all'esito, assumendo le prove e tenendo conto delle ragioni della parte avversa.

La decisione giudiziaria sarà automaticamente esecutiva?

La decisione finale del giudice nel paese di origine è riconosciuta automaticamente ed è esecutiva nell'altro paese dell'UE senza doverla corredare di una dichiarazione di esecutività ("abolizione dell'exequatur"), a condizione che il giudice abbia emesso il corrispondente certificato previsto nel [regolamento Bruxelles II ter](#).

La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: [pubblicazioni della RGE](#)

Link correlati:

- [Trovare l'autorità centrale nel proprio paese dell'UE](#)
- [Guida alle buone prassi \(242.34 KB - PDF\) EN](#) - presenta informazioni sui procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali relativamente al procedimento per il ritorno del minore.
- [Leggi l'opuscolo](#)

■ Ultimo aggiornamento: 16/06/2026

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.